REPUBBLICA ITALIANA 224/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62403** del registro di segreteria, proposto da ***...Omissis...,*** (c.f. …*Omissis*…), nata a …*Omissis*… il …*Omissis*…, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cosimo Lovelli (c.f. LVLCSM68E05G942G - pec: *lovelli.cosimo@ordineavvocatipotenza.it*) e Daniele Oliviero (c.f. LVRDNL67P23H942L - pec: *oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

- l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T

- pec: *avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K - pec: *avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O - pec: *avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U - pec: *avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali;

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., non costituito;

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 89/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, in data 3.12.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, il relatore, nonché l'avv. Gianluca Calderara, su delega dell'avv. Lovelli, per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'INPS.

Svolgimento del processo

La signora …*Omissis*…, già insegnante di scuola elementare, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione d'inabilità mediante applicazione dell'incremento contributivo previsto dall'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze pensionistiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esponeva di essere stata sottoposta, in data 17 ottobre 2000, a

visita medico-legale presso il Collegio medico dell'Ospedale militare di Bari e di essere stata riconosciuta permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa, inizialmente per un periodo di due anni con previsione di revisione.

In conseguenza di tale accertamento, con decreto del Provveditorato agli studi di Potenza n. 122 del 27.10.2000, il rapporto di lavoro era stato risolto con decorrenza dal 20.10.2000 ed era stato riconosciuto il diritto dell'interessata al trattamento pensionistico d'inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

A seguito della visita di revisione del 16.10.2002, era stata confermata la condizione di permanente e assoluta inabilità a qualsiasi attività lavorativa. Con decreto n. 178 del 25.10.2002, il competente Ufficio scolastico aveva, pertanto, riconosciuto definitivamente, senza soluzione di continuità, il diritto al trattamento pensionistico d'inabilità.

La ricorrente sosteneva, tuttavia, che la pensione fosse stata calcolata sulla sola base dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data della cessazione, senza l'incremento previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Con ordinanza n. 7/2024/C, il giudice di primo grado disponeva un approfondimento istruttorio, ordinando al Ministero dell'istruzione e del merito–Ufficio scolastico regionale per la Basilicata di depositare una relazione esplicativa, corredata dalla documentazione occorrente, diretta a rappresentare e attestare

l'avvenuta corresponsione o meno alla ricorrente dell'incremento contributivo previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

L'Ufficio scolastico ottemperava mediante la nota prot. n. 9179 dell'8.8.2024, nella quale riferiva che il prospetto pensionistico elaborato dall'Amministrazione doveva ritenersi corretto, essendo dal medesimo evincibile che il servizio utile era stato elevato a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni, arrotondato a 40 anni, con applicazione dell'aliquota dell'80 per cento.

Con l'impugnata sentenza, la Sezione territoriale estrometteva dal giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito per difetto di legittimazione passiva e rigettava il ricorso.

La signora …*Omissis*… ha impugnato la decisione affidando il gravame a due motivi.

Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza avrebbe attribuito valore probatorio alla nota depositata dal Ministero, pur non costituito in giudizio, recependone acriticamente il contenuto. Secondo l'appellante, la provenienza della relazione da una delle amministrazioni coinvolte avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre una consulenza tecnica d'ufficio; la mancata ammissione della consulenza avrebbe comportato la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale.

Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe attentamente esaminato la documentazione

versata in atti, dalla quale sarebbe emersa l'erronea quantificazione della pensione. Deduce che la motivazione sarebbe meramente apparente, avendo la sentenza richiamato la documentazione acquisita senza attribuirle il significato probatorio prospettato dalla ricorrente e senza disporre ulteriori approfondimenti istruttori.

L'appellante ha, quindi, chiesto, previa riforma della sentenza impugnata e rinvio alla Sezione territoriale in diversa composizione, l'accertamento del proprio diritto all'incremento contributivo previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e la condanna dell'INPS alla corresponsione delle conseguenti differenze pensionistiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha, altresì, reiterato la richiesta di consulenza tecnica diretta a ricostruire il conteggio del trattamento pensionistico.

L'INPS si è costituito, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito. L'Istituto ha dedotto che il gravame sarebbe diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali già esaminate dal giudice di primo grado, in contrasto con i limiti dell'appello pensionistico; ha, inoltre, sostenuto che l'incremento dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 sarebbe stato già considerato nella liquidazione del trattamento spettante all'interessata.

Il Ministero non risulta costituito.

All'esito della pubblica udienza dell'8.10.2026, le parti hanno

insistito per l'accoglimento delle conclusioni contenute nei rispettivi atti difensivi.

Motivi della decisione

In rito, è da precisarsi come, nonostante la sua mancata costituzione nel presente grado di giudizio, non vada dichiarata la contumacia del Ministero: quest'ultimo, invero, risulta estromesso in prime cure ed evocato in giudizio dall'appellante, pur in assenza di motivi di gravame avverso siffatta statuizione. Conseguentemente, il giudicato sceso su tale decisione esclude che il suddetto Dicastero sia da qualificarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c, ancora parte del processo.

Sempre in rito, è da evidenziarsi ulteriormente quanto segue.

La decisione appellata motiva il rigetto della domanda, facendo riferimento alla circostanza che il prospetto pensionistico acquisito agli atti avrebbe evidenziato l'elevazione dell'anzianità utile sino al limite massimo di quarant'anni, con l'applicazione dell'aliquota dell'80% prevista dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Nella stessa si sostiene, per contro, che la ricorrente si sarebbe limitata ad affermare la mancata applicazione dell'incremento contributivo senza offrire adeguati elementi di prova.

La sentenza, inoltre, ha disatteso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, osservando che essa non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e non può essere, pertanto, utilizzata per sopperire alle carenze di allegazione e di prova della parte.

Ciò posto, l'appello è da ritenersi inammissibile sotto due concorrenti, alternative e autonome ragioni, ossia: a) per la mancata formulazione di motivi sufficientemente specifici, ai sensi dell'art. 190 c.g.c.; b) perché le censure proposte, considerate nel loro effettivo contenuto, investono questioni di fatto non deducibili nel giudizio pensionistico d'appello, ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

E valga il vero.

L'art. 190 c.g.c. richiede che l'impugnazione individui specificamente le parti del provvedimento contestate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza rispetto alla decisione impugnata. L'appello deve, pertanto, contenere una critica puntuale e argomentata della *ratio decidendi*, idonea a delimitare l'ambito della cognizione devoluta al giudice di secondo grado: all'uopo, non è sufficiente, dunque, la mera riproposizione delle deduzioni svolte in primo grado, né è ammissibile un generico rinvio al complesso degli atti e dei documenti di causa, rimettendo al giudice d'appello il compito di individuare autonomamente tanto le risultanze asseritamente trascurate quanto l'errore imputabile alla sentenza.

Nel caso in esame, l'appellante sostiene *tour court* che la documentazione depositata nel giudizio di primo grado avrebbe dimostrato l'erroneità del trattamento pensionistico liquidato, senza dedurre:

- quale pagina o voce del prospetto pensionistico sarebbe stata interpretata erroneamente;

- quale dato contabile smentirebbe l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui l'anzianità utile era stata elevata a quarant'anni;

- quale importo sarebbe stato concretamente liquidato senza l'incremento contributivo;

- quale sarebbe stato, invece, l'importo corretto della pensione;

- quale passaggio della risposta amministrativa resa in esecuzione dell'ordinanza n. 7/2024/C risulterebbe incompatibile con uno specifico documento acquisito agli atti;

- quale criterio di calcolo sarebbe stato violato e in che misura esso avrebbe inciso sull'ammontare del trattamento.

L'appellante si limita, infatti, ad affermare che «*in atti erano presenti tutti i documenti*» che avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione e che il giudice non avrebbe «*visionato con attenzione*» la documentazione versata in causa. Un siffatto richiamo indistinto agli atti del precedente grado non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione.

Il gravame, inoltre, risulta redatto in violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c. il quale, com'è noto, stabilisce che, nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto: il giudizio pensionistico di secondo grado non comporta, infatti, una piena rinnovazione del giudizio sul fatto, restando estranee alla cognizione del giudice d'appello le censure che, pur formalmente prospettate come

violazioni di legge o vizi della motivazione, siano in concreto dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove, una nuova interpretazione dei documenti, il riesame dell'attendibilità o della sufficienza degli elementi istruttori, la rinnovazione o l'integrazione dell'istruttoria, ovvero, ancora, una differente ricostruzione dei dati contabili o pensionistici. Con la precisazione che la qualificazione del motivo dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla rubrica utilizzata dalla parte.

Chiarito quanto sopra, è a dirsi come il primo motivo, benché formulato in termini di violazione del diritto di difesa e del giusto processo, è diretto, in realtà, a contestare il valore attribuito dal giudice alla relazione dell'Ufficio scolastico e la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio: l'appellante, in particolare, non individua una specifica norma processuale che avrebbe imposto l'espletamento della consulenza, né deduce che le sia stato impedito di produrre documenti, formulare osservazioni o controdedurre sulla relazione depositata dall'Amministrazione.

D'altronde, la provenienza della relazione dal Ministero (pur contumace, prima ed estromesso, poi) non ne comporta(va) di certo l'inutilizzabilità, essendo stato acquisito in esecuzione di una specifica ordinanza istruttoria ed era suscettibile di essere liberamente valutato dal giudice unitamente alle altre risultanze processuali.

La censura, allora, pare investire surrettiziamente il giudizio di attendibilità e sufficienza attribuito alla relazione e al prospetto allegato,

sollecitando una diversa valutazione del materiale istruttorio. Anche la richiesta di consulenza tecnica è finalizzata a ottenere una nuova ricostruzione del calcolo pensionistico e, quindi, l'accertamento di circostanze fattuali diverse da quelle ritenute nella sentenza impugnata.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo: l'appellante qualifica la motivazione della sentenza come meramente apparente. Il vizio di motivazione apparente, traducendosi nella violazione dell'obbligo di motivazione e nella conseguente nullità della sentenza, è astrattamente deducibile come motivo di diritto anche nell'appello pensionistico.

Tuttavia, tale vizio ricorre soltanto quando la motivazione, sebbene graficamente esistente, non consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, perché costituita da affermazioni inconciliabili, meramente assertive o obiettivamente inidonee a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Non ricorre, invece, motivazione apparente quando la parte contesti la correttezza, la completezza o la persuasività del ragionamento decisorio ovvero il significato attribuito alle risultanze istruttorie.

Al riguardo, la sentenza impugnata nel suo iter motivazionale rende, al contrario, chiaramente riconoscibile la propria *ratio decidendi*. L'affermazione dell'appellante secondo cui il giudice non avrebbe «visionato con attenzione» la documentazione dimostra, del resto, che la censura non riguarda l'assenza della motivazione, bensì il modo in cui il materiale probatorio è stato esaminato.

Pur ammettendo, in ipotesi, che, dalla lettura complessiva del prospetto del 3 gennaio 2022 (cfr. alleg. n. 5 alla nota di risposta del M.I.M.-U.S.R. Basilicata-Ambito territoriale di Potenza, prot. n. 9179 del 8.8.2024, in esecuzione dell'ordinanza interlocutoria n. 7/2024), possa astrattamente emergere una differenza tra l'importo della pensione d'inabilità calcolata mediante l'incremento dell'anzianità e l'importo finale indicato come trattamento da attribuire, tale possibile discrasia, tuttavia, non è stata specificamente devoluta al giudice di seconde cure e non è stata, comunque, sufficientemente dedotta e perimetrata nel rispetto dell'effetto devolutivo dell'appello. Un esame officioso di tale questione comporterebbe, da un lato, la costruzione giudiziale di un motivo non formulato, in violazione dell'art. 190 c.g.c., e, dall'altro, una nuova valutazione della documentazione pensionistica, preclusa dall'art. 170 c.g.c.

In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni il gravame deve ritenersi inammissibile in rito e, comunque, infondato nel merito.

Le spese del presente grado sono compensate in ragione della pronuncia in mero rito della controversia (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62403** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile in rito e lo rigetta, comunque,

nel merito. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Aurelio Laino — Enrico Torri

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 11/11/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

Firmato digitalmente